

FINCOM S.P.A.

Via Nicolò Garzilli n.8 – 80126 Napoli - Tel.: 08119915068

Iscritta al numero 218 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art.106 – capitale sociale € 1.658.700,00 i.v.

Reg. delle Imprese di Napoli al n. 07765020636 - Cod.fisc. e P.I.v.a. n. 07765020636 - Numero R.e.a. n.656977

Sito Internet: www.fincomspa.it - P.e.c.: fincomscarl@legalmail.it

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt.115 e segg. del T. U. B.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO

Aggiornamento 03/2025 - valido dal 01/07/2025 al 30/09/2025

Prestiti a 3 mesi	T.A.N - Tasso Annuale Nominale	21,30%	T.A.E.G. – Tasso Annuale Effettivo Globale su base annua	21,30%
Prestiti a 6 mesi	T.A.N - Tasso Annuale Nominale	21,30%	T.A.E.G. – Tasso Annuale Effettivo Globale su base annua	21,30%
Prestiti a 12 mesi	T.A.N - Tasso Annuale Nominale	21,30%	T.A.E.G. – Tasso Annuale Effettivo Globale su base annua	21,30%
Spese d'asta	A carico del cliente	8%	I.v.a. compresa	
Diritti d'asta	A carico dell'aggiudicatario	15%	I.v.a. compresa	
Interessi di mora	L'interesse di mora è calcolato sull'importo del prestito e trascorsi 5 giorni dalla scadenza del contratto e fino al rinnovo di quest'ultimo o alla restituzione del prestito. Il tasso è applicato su base annua.			2%

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Fincom S.p.A., relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Fincom S.p.A., per lettera raccomandata a/r, indirizzata **Fincom S.p.A. - Via Nicolò Garzilli n.8 - 80126 Napoli**. La Fincom S.p.A. dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro tale termine può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le **filiali della Banca d'Italia**, oppure chiedere alla Fincom S.p.A.. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria, previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Fincom S.p.A. devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo o all'**Organismo di Conciliazione Bancaria**, costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario - ADR** (**www.conciliatorebancario.it**, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa, si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF. Il Cliente può ritirare gratuitamente presso ogni Agenzia Fincom S.p.A. oppure può scaricare dal sito internet **www.fincomspa.it** la "Guida pratica, conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti.